



**PATTO DI COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE ONLUS L'ANCORA  
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SPAZI VERDI,  
ARREDI E MANUFATTI URBANI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL  
MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO.**

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART.16 DELLA TABELLA ALL.B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali siti in Genova - piazza Manzoni n° 1, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2018.303.O.O. 48/8.5.2018 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto;

TRA


il Comune di Genova - Municipio Bassa Val Bisagno con sede legale in Genova, via Garibaldi n° 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla dott.ssa Maria Maimone, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n° 22 del 18/1/2018 con la quale Le è stato conferito l'incarico dirigenziale di Direttore del Municipio III - Bassa Val Bisagno, ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominata "Direttore";

E

la Fondazione Onlus "L'Ancora", con sede legale in Varazze (SV) - piazza Mazzini n° 1 [REDACTED] rappresentata dalla dott.ssa Anna Marina Saccone in qualità di Legale Rappresentante e di seguito denominata "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera G.C. n. 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Direttore del Municipio;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;



CONSIDERATO CHE:


- è interesse del Municipio affidare la gestione e la manutenzione di aree verdi sul territorio a cittadini singoli o istituiti attraverso formazioni sociali anche informali con l'obiettivo di garantire ai cittadini una completa partecipazione alla vita della comunità in un costante e reciproco rapporto di collaborazione e senso di responsabilità;
- gli interventi di cura e rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti educativi e di inclusione per i migranti ospitati, sulla base di un piano di riparto nazionale e regionale, in strutture temporanee presenti anche nella città di Genova;
- in quest'ottica in data 17 Settembre 2015 tra la Prefettura di Genova, il Comune di Genova ed il Forum territoriale genovese del Terzo Settore è stato stipulato un Protocollo d'Intesa che prevede lo svolgimento di attività di volontariato a favore della collettività da parte dei soggetti ospiti nelle strutture di accoglienza temporanea, vigente fino al settembre 2018;
- il Municipio ha proposto alla Fondazione onlus "L'Ancora" di Varazze, che ospita migranti presso diverse strutture e alloggi sul territorio cittadino, un patto di collaborazione relativo ad un progetto per interventi di manutenzione ordinaria su alcuni spazi verdi, sugli arredi e manufatti situati nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno, anche quale ausilio ed a supporto dell'integrazione e socializzazione dei migranti ospiti della Fondazione stessa;
- la Fondazione si è resa disponibile alla sottoscrizione di suddetto patto di collaborazione essendo interessata ad inserire alcuni migranti ospitati nell'attività prevista dal progetto su indicato;
- Il Municipio con delibera G.M. n. 9 del 18/4/2018 ha approvato il progetto dell'Area Tecnica del Municipio per interventi di manutenzione ordinaria sugli spazi verdi, arredi e manufatti urbani, in esecuzione del Protocollo d'Intesa cittadino sopra citato, dando mandato al Direttore del Municipio per gli adempimenti conseguenti, nonché per la stipula di un "patto di collaborazione" con la Fondazione onlus "L'Ancora";

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo ed ha ad oggetto l'esecuzione di manutenzione ordinaria su spazi verdi, arredi e manufatti urbani situati nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno, e nello specifico:

- 1) **Piazza Manzoni:** riordino e pulizia delle aiuole perimetrali con taglio di erbe infestanti e rimozione rifiuti, svuotamento dei cestini portarifiuti, coloritura delle panchine metalliche con smalto oleo-sintetico verde, pulizia dei giochi da scritte con appositi solventi;
- 2) **Cortile scuola dell'Infanzia San Fruttuoso - piazza Manzoni n° 2:** riordino e pulizia delle aiuole, sistemazione delle recinzioni intorno agli alberi, coloritura della "casetta gioco" dei bimbi e delle panchine con pittura impregnante;
- 3) **Area Borgo Incrociati presso ingresso Metropolitana:** coloritura delle panchine con pittura impregnante, previa carteggiatura degli elementi lignei. Riordino della vegetazione delle aiuole e piantumazione nuove piante fiorite nei vasi a muro.



- 4) **Biblioteca "Lercari" - Ninfeo:** in considerazione dell'utilizzo dello spazio retrostante i locali occupati dall'edificio della biblioteca denominato "Ninfeo" si prevede una rimozione delle erbe infestanti sia sulla pavimentazione con ghiaio che sulle strutture verticali ed una coloritura con smalto oleo-sintetico tipo "ferro micaceo" degli elementi metallici presenti.

#### ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono orientati a promuovere nuove modalità d'inserimento dei migranti e soggetti deboli della società nel tessuto della comunità attraverso l'inclusione e la partecipazione attiva alla vita pubblica anche attraverso iniziative di cittadinanza attiva volte alla manutenzione e riqualificazione del territorio.

#### ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE E PERSONE COINVOLTE

Il Municipio Bassa Valbisagno ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Le persone coinvolte nell'attività oggetto del presente patto, in aderenza a quanto previsto dal Protocollo di Intesa citato in premessa sono soggetti ospiti nelle strutture di accoglienza temporanea che:

- abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale e siano in possesso del relativo permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa;
- abbiano manifestato la volontà di rendere prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale secondo le indicazioni del Comune;
- abbiano sottoscritto il patto di volontariato allegato quale parte integrante al presente patto;

**Pertanto il Municipio si impegna a:**

- fornire attrezzature e materiali di consumo necessari all'attività secondo le necessità e compatibilmente con le risorse disponibili, salvo quanto espressamente previsto a carico del Proponente;
- posizionare la segnaletica durante gli interventi di pulizia;
- fornire alle persone coinvolte nell'esecuzione degli interventi apposite pettorine per evidenziare la loro presenza e il loro ruolo;
- garantire la presenza di personale municipale, di supporto e coordinamento all'attività dei Migranti.

**Il Proponente si impegna a:**



- svolgere le attività indicate al punto 1) del presente patto nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni;
- non limitare la fruibilità collettiva dell'area cercando di portare a compimento l'opera nei tempi dovuti;
- segnalare tempestivamente al Municipio le situazioni di danneggiamento, pericolo o carenze manutentive riscontrate nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- comunicare i nominativi delle persone coinvolte nell'esecuzione degli interventi, la data e le fasce orarie di impegno che dovranno essere rese note al Responsabile dell'Area Tecnica Municipale o suo delegato, e tenere apposito registro delle presenze;
- comunicare i nominativi degli operatori della Fondazione che saranno presenti durante lo svolgimento dell'attività, con la finalità di favorire gli obiettivi di inclusione dei partecipanti;
- fornire ai partecipanti calzature antinfortunistiche.

Le prestazioni svolte dovranno essere tutte preventivamente concordate con il Municipio. Le attività di intervento svolte dal Proponente di pulizia e manutenzione delle aree si intendono integrative e non sostitutive dell'attività del titolare della manutenzione.

Le attività verranno svolte in linea di massima con un impegno delle persone coinvolte per 2-3 mattine alla settimana.

#### ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti: gli spazi, arredi e manufatti oggetto del presente patto sono di uso pubblico e la loro cura ne migliora la fruibilità e il decoro di quest'ultimi.

#### ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio Bassa Val Bisagno ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione definiti da costante relazione tra il proponente ed il Responsabile dell'Area Tecnica.

#### ART. 6 - RESPONSABILITÀ'

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte attraverso l'affiancamento di personale municipale che si impegnerà affinché vengano rispettate eventuali indicazioni e modalità operative che il Municipio riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

La Fondazione Onlus L'Ancora si assume l'obbligo di garantire la presenza di operatori della Fondazione e di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

#### ART. 7 - ASSICURAZIONE E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione il Comune garantisce le seguenti coperture assicurative:

- "Polizza di Responsabilità Civile" per danni che le persone dovessero causare a terzi durante l'esecuzione dell'attività;
- "Polizza Infortuni" per infortuni che le persone dovessero subire mentre prestano l'attività, e che pone come limite di garanzia un'età non superiore a 80 anni.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO  
BASSA VAL BISAGNO

Per quanto concerne la copertura contro gli infortuni il Proponente deve trasmettere al Municipio l'elenco nominativo delle persone impegnate negli interventi descritti, prima dell'inizio dell'attività e con l'indicazione della durata degli stessi.

La copertura assicurativa non è operante per le persone che siano ritenute direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza, colpa grave o dolo.

E' onere del Proponente, in quanto soggetto promotore:

- l'attivazione della copertura assicurativa presso Inail secondo quanto previsto dalla Circolare Inail n. 15 dell'11 aprile 2016 che, in attuazione della legge finanziaria 2016, ha riproposto la copertura assicurativa dell'attività di volontariato ai fini di utilità sociale, già prevista dall'art. 12 del D.L. 90 del 2014, estendendola anche ai detenuti, internati e migranti richiedenti asilo, impegnati in attività di volontariato;
- la tempestiva informazione al Municipio della avvenuta attivazione della copertura, a seguito di comunicazione Inail in merito, alla quale è subordinato l'avvio dell'attività oggetto del presente patto.

#### ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente attraverso la collaborazione del Municipio Bassa val Bisagno si impegna a predisporre una relazione finale illustrativa delle attività svolte, comprensiva di documentazione fotografica.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il Proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata alla Amministrazione condivisa.

#### ART. 9 – FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV – Forme di sostegno – del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso:

- Forniture di materiali sulla base delle valutazioni effettuate dall' Area Tecnica del Municipio.

#### ART. 10 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.


#### ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova – Municipio -Bassa Valbisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

#### ART. 12 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO  
BASSA VAL BISAGNO

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla sua stipula fino al **31 luglio 2018** e può essere rinnovato con atto scritto in accordo fra le parti.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Municipio Bassa Val Bisagno si riserva di interrompere il presente patto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate (e/o segnalate da AMIU-A.S.Ter), con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

Il Municipio Bassa Val Bisagno, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 13 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani" e dal Protocollo di intesa siglato tra la Prefettura di Genova, il Comune di Genova ed il Forum territoriale genovese del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di volontariato a favore della collettività da parte dei soggetti ospiti nelle strutture di accoglienza temporanea.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova ..... 8/5/2018 .....

per il Comune di Genova - Municipio Bassa Valbisagno  
Il Direttore del Municipio - dott.ssa Maria Maimone

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Maria MAIMONE .....

per il Proponente - "Fondazione onlus L'Ancora"  
Il Legale Rappresentante dott.ssa Anna Marina Saccone

Anna Marina Saccone .....

**Fondazione L'Ancora ONLUS**  
P.zza G. Mazzini n° 1 - 17019 Varazze (SV)  
Tel. 019.9354310 - Fax 019.9353877  
Cod.Fisc. 92100690095  
Part.IVA: 01688640091

patto di collaborazione Ancora/C1/14127